

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04-  
**Decreto Dirigenziale n.218 del 27.08.2010 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: Salumificio Lacis s.r.l. (legale rappresentante sig.ra Saveriano Melania). Attività: trasformazione e conservazione della carne esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 Kg/g).Sede produttiva: Via Giovanni XXIII, n.8 del Comune di Mugnano del Cardinale (AV).**

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO:**

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 2093 del 07/10/2003 (validità triennale) la ditta Salumificio Lacis s.r.l. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 25/07/1991 dell'art.4, comma 2 all.2, punto 20, per l'attività di trasformazione e conservazione della carne esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 Kg/g;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 869268 del 23/10/2006 la ditta Salumificio Lacis s.r.l. ha presentato domanda di continuazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall'attività di trasformazione e conservazione della carne esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 Kg/g esercitata in Via Giovanni XXIII, 9 del Comune di Mugnano del Cardinale ;
- CHE ad essa è allegata:  
relazione tecnica redatta dal dr Salvatore Urciuolo iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1003 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

### **CONSIDERATO:**

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

- a. l'impianto:
  - I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
  - II. risulta in esercizio in forza del D.D. n. 2093 del 7/10/2003 e pertanto non si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
- b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- c. CHE con nota prot. n. 952974 del 17/11/2006 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 21/12/2006, andata deserta, come è andata deserta quella riconvocata per il giorno 8/02/2007 e riconvocata per il giorno 15 marzo 2007;
- d. CHE in tale seduta, la Conferenza dei Servizi, esaminato il progetto così come proposto ha espresso unanime parere favorevole;

- e. CHE con nota prot. n. 348368 del 21/04/2010, la ditta, su richiesta dell'Ufficio (nota prot. n. 301832 del 7/04/2010) ha chiarito che l'attività si svolge in un unico impianto con ingresso principale da via Giovanni XXIII, n.9 del Comune di Mugnano del Cardinale;
- f. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- g. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- h. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 258203 del 20/03/2007 e nota di sollecito prot. n. 440858 del 20/05/2009;
- i. CHE solo in data 30/04/2010 si è acquisita con prot. n. 378316 la copia del bonifico di € 149,78 (centoquarantanove/78), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

#### **RITENUTO:**

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di trasformazione e conservazione della carne esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 Kg/g esercitata nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Giovanni XXIII, n.9.

VISTI:

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. il D.D. n. 2093 del 7 Ottobre 2003;
- 8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

#### **DECRETA**

- 1)** di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2)** di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta Salumificio Lacis s.r.l.(legale rappresentante Saveriano Melania) per le emissioni derivanti dall'attività trasformazione e conservazione della carne esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 Kg/g esercitata nell'impianto sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Giovanni XXIII, n.9;
- 3)** di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta della valutazione della relazione tecnica (a firma del dott. Salvatore Urciuolo) effettuata dalla Conferenza dei Servizi :

a – emissioni diffuse di vapore acqueo;

b – fasi di manipolazione e stagionatura: emissioni di vapore acqueo derivante dal processo di disidratazione;

c – il vapore acqueo viene aspirato e convogliato all'esterno mediante condotti di sfiato;

- 4)** subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);

ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

- l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- n) la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- o) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

**5) di puntualizzare inoltre che:**

1. i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
2. l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
3. la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;

**6) di demandare all'ARPAC di accertare, entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze allo Scrivente;**

**7) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;**

- 8)** di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 9)** di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10)** di notificare il presente provvedimento alla ditta Salumificio Lacis s.r.l. con sede in Mugnano del Cardinale alla Via Giovanni XXIII, n.9;
- 11)** di inviarne copia al Sindaco del Comune di Mugnano del Cardinale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2) e all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 12)** di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim  
(Dr.Luigi Rauci)